I – consiglio nazionale ingegneri

webinar 24 gennaio 2022

SUPERSISMA BONUS 110%

Considerazioni preliminari

•Sismabonus : i pareri della Commissione di Monitoraggio

Giovanni Cardinale – Vicepresidente CNI

DL 34/2020

- Non è una norma tecnica
- Non introduce Novità tecniche per i progettisti
- Il nome del decreto denuncia la sua finalità principale

DECRETO RILANCIO





Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione e ricerche




Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione

(dati aggiornati al 2021)




Fonte: elaborazioni e stime CRESME

Grafico 9. – SUPER-ECOBONUS – importi medi per intervento nelle asseverazioni presentate nei singoli periodi del 2021 (migliaia di euro)



Fonte: Elaborazione CRESME su dati ENEA e Ministero Transizione Ecologica

Schema 4. - SCHEMA BASE: soggetti e flussi «core» nella riqualificazione edilizia



Fonte: elaborazione CRESME



Schema 5. - IL NUOVO SCHEMA: soggetti nuovi o che hanno acquisito maggior ruolo

PROGETTO,
DIREZIONE E

ADEMPIMENTI

WEB SERVICE BANCA ---MULTIUTILITIES ----______ TITOLARE IMMOBILE MATERIALI, ATTREZZATURE ORGANISMI CONSULENZA NOLEGGIO DUSINESS AMMINISTRATORI Z DESIGNER FLUSSI BENI MATERIALI PUBBLICA FUUSSI FINANZIARI E IMMATERIALI AMMINISTRAZIONE LINK PARTENARIATI

Fonte: elaborazione CRESME

BUROCRATICI



Art. 119 l. 77/2020

come modificato dalla legge 126/2020

commi inerenti il sismabonus

- 1 ter per i comuni dei territori colpiti da eventi sismici l'incentivo spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione
- 4 eleva al 110% le detrazioni previste da 1bis ad i septies del DL 63/2013
- 4bis la detrazione è riconosciuta anche per la realizzazione di <u>sistemi di</u> monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici ma con l'obbligo di eseguirli insieme almeno ad uno degli interventi comma 4
- 4 ter per gli interventi di ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma per i comuni di cui al DL 17 ottobre 2016 n. 189 e legge 77/2009 i limiti delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 ammesse ad eco-sisma bonus sono aumentate del 50% - gli incentivi sono alternativi al contributo della ricostruzione e riguardano anche le seconde case (non glio edifici produttivi)

Comma «i»

Interventi «relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.... Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche ed alla esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari

DPR 380/2001 Art. 3 comma 1 lettera d

«ristrutturazione edilizia»

In questa fattispecie sono inclusi:

- demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, accessibilità, efficientamento energetico
- Incrementi di volumetria per promuovere interventi di rigenerazione urbana
- Edifici collabenti
- Il Caso dei beni sottoposti a tutela



Decreto MIT 329/2020

Il Decreto del MIT n. 58/2017 ha introdotto, per la prima volta, le Linee Guida per la Classificazione del Rischio Sismico degli edifici.-

Il decreto è stato modificato <u>3 volte</u>

- 2017 (DM n. 65 del 7 marzo) : interviene sull'art. 3 comma 1 in tema di competenze professionali
- 2020 (DM n. 24 del 9 gennaio) : interviene sull'art. 2; sull'art. 3; sostituisce l'allegato A e l'allegato B
- 2020 (DM 329 del 6 agosto): interviene sull'art. 3 aggiungendo i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater; introduce l'allegato 1; sostituisce l'allegato B

DM 329 del 6 agosto 2020 Art. 3 ed allegati 1,B,B1,B2

- Il comma 1 attua il comma 1-quater dell'art. 16 del DL 63/2013
- Il comma 4-bis: «<u>Al fine di usufruire</u> delle misure di cui agli articoli 119-121 ... per le spese documentate e sostenute nel periodo compreso tra il 1[^] luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 per tutte le attestazioni ed asseverazioni (B,B-1,B-29) ... è richiesta apposita polizza assicurativa...» (art. 119 comma 14)
- Il comma 4-ter : «<u>Al fine di usufruire</u> dell'opzione di cui all'art. 121, comma 1-bis ... il direttore dei lavori

Attestazione del Progettista

INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA COSTRUZIONE Allegato «B»

Il Progettista ASSEVERA:

- di essere in possesso dei requisiti previsti
- di essere in possesso della polizza assicurativa ... allegata... per la presente asseverazione
- La congruità della spesa ammessa a detrazione, stimata mediante il prezzario....che ammonta ad un costo complessivo..., <u>comprensivo</u> <u>delle spese professionali</u>, pari a €...., <u>di cui</u> lavori pari a €....
- Attribuisce la Classe di Rischio nello stato di fatto (ante operam)secondo l'Allegato A
- <u>è dispensato da questa attività per gli interventi di demolizione e ricostruzione</u>
- Attribuisce la Classe di Rischio nello stato post operam, secondo l'Allegato A
- che i lavori «... consentono la riduzione del rischio sismico ... ed il passaggio di un numero di Classi di Rischio.. pari a...»
- Le tre opzioni sono : <u>nessuna classe</u>; n. 1 classe; n. 2 o più classi

Attestazione del Direttore dei Lavori INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA COSTRUZIONE Allegato «B-1»

- Il Direttore dei Lavori ASSEVERA :
- di essere in possesso dei requisiti previsti
- di essere in possesso della polizza assicurativa ... allegata... per la presente asseverazione
- che i lavori «corrispondono al progetto definitivo (???) ... e consentono la riduzione (???) della classe di rischio»
- che l'ammontare dei lavori.... sono risultati pari ad €..... e tale somma risulta congrua per il risultato conseguito
- che, visti i SAL, «...già riconosciuti, all'Impresa è da corispondere una somma finale pari a €....»
- che i lavori «hanno consentito la riduzione del rischio sismico ed il passaggio di un numero di Classi di Rischio..»
- Le tre opzioni sono : <u>nessuna classe</u>; n. 1 classe; n. 2 o più classi

Attestazione del Direttore dei Lavori INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA COSTRUZIONE Allegato «1»

- Il Direttore dei Lavori ASSEVERA :
- di essere in possesso dei requisiti previsti
- di essere in possesso della polizza assicurativa ... allegata... per la presente asseverazione
- che i lavori «corrispondono al progetto definitivo (???) ... e consentono la riduzione (???) della classe di rischio»
- che i lavori, stimati in fase di progetto pari a €..., hanno raggiunto un S.A.L. pari al ..% dell'importo e quindi ammontano...;
- che i lavori corrispondono a quelli del progetto definitivo ...
- che, visti i SAL, «...già riconosciuti, all'Impresa è da corispondere una somma finale pari a €....»
- che la spesa, stimata mediante il prezzario... è congrua

Attestazione del Collaudatore statico

INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA COSTRUZIONE Allegato «B-2»

- Il Collaudatore statico ASSEVERA :
- di essere in possesso dei requisiti previsti
- di essere in possesso della polizza assicurativa ... allegata... per la presente asseverazione
- che i lavori «corrispondono al progetto definitivo (???) ... e consentono la riduzione (???) della classe di rischio»
- che i lavori «hanno consentito la riduzione del rischio sismico ed il passaggio di un numero di Classi di Rischio..»
- Le tre opzioni sono : <u>nessuna classe</u>; n. 1 classe; n. 2 o più classi
- NOTA: non si comprende il richiamo all'azione del collaudatore statico del comma 4-ter

COMMISSIONE DI MONITORAGGIO

- •INTERVENTI LOCALI
- AGGREGATI
- OPERE ESTERNE AI FABBRICATI
- •SEMPLIFICAZIONE NELLA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI AL DM 329

 Con il presupposto suddetto - e riferendosi sempre al solo caso di applicazione del "Sismabonus" o "Super sismabonus" - la tipologia edilizia oggetto della richiesta di chiarimenti (villetta a schiera, intesa come singola unità immobiliare facente parte di un edificio più ampio) è senza dubbio esclusa dall'incentivo. Qualsiasi unità abitativa inserita in un complesso "a schiera" non rientra nella definizione di US suesposta, avendo essa sempre parte della propria struttura (telaio in c. a., in acciaio, in legno, muratura, mista o altro sistema costruttivo) in comune con almeno un'altra unità abitativa, fatta esclusione per il caso in cui vi siano giunti a creare discontinuità strutturale tra le unità stesse.

Per quanto riguarda il contenuto dell'art. 119 del D.L. 34/2020 a
proposito della corretta interpretazione di "unità immobiliari
residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi
autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari" si
evidenzia, in particolare, che la locuzione "con uno o più accessi
autonomi dall'esterno" permette di potervi ricomprendere tutte
le casistiche indicate, non rilevando se gli accessi siano di
proprietà esclusiva o comune ma che essi avvengano
esclusivamente, appunto, da uno spazio non confinato.

- Scopo: massima coerenza tra "Sismabonus" e "Super sismabonus"
- L'asseverazione del progettista è formulata all'atto del progetto e quindi deve essere trasmessa nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di Costruire, allo sportello competente stabilito dalle normative regionali. Tale asseverazione deve essere prodotta prima dell'inizio dei lavori.
- A fine lavori il direttore dei lavori ed il collaudatore statico (ove previsto) asseverano <u>l'avvenuta</u> riduzione di rischio sismico della costruzione,
 - Ai fini del "Super sismabonus" è stabilito, analogamente al "Sismabonus", che "la riduzione del rischio è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico", ma rispetto al "Sismabonus" la norma prevede che i primi due professionisti asseverano "altresì la corrispondente congruità delle spese".
- con il DM n. 329/2020 è stata aggiornata la modulistica, utilizzabile sia per il "Sismabonus" che per il "Super sismabonus" procedendo <u>a cassare e/o non compilare</u> le parti delle asseverazioni che non attengono alla specificità del regime fiscale adottato.

- Ai soli fini del "Super sismabonus" è stato aggiunto il modello relativo agli stati di avanzamento dei lavori (Allegato 1 - SAL) mediante il quale il direttore dei lavori, nel corso degli stessi, attesta l'importo dei lavori effettuati, fino a quel momento, in coerenza con il progetto.
- Cronologicamente, pertanto, l'asseverazione del progettista, che contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, è consegnata allo sportello competente stabilito dalla normativa regionale, prima dell'inizio dei lavori, mentre l'attestazione del direttore dei lavori è consegnata allo sportello di cui sopra al termine dei lavori, insieme agli eventuali stati di avanzamento, dallo stesso prodotti, ed all'attestazione del collaudatore statico, quando presente.
- La Commissione, inoltre, ritiene, in coerenza con una lettura complessiva degli Allegati B1 e B2, che il terzo
 alinea della Asseverazione in cui si fa riferimento alla <u>"riduzione della classe di rischio</u>" sia da intendere come
 <u>"riduzione di rischio sismico</u>" della costruzione.

- Ai fini dell'applicazione del "Sismabonus" o del "Super sismabonus" più che all'unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento all'unità strutturale (US) chiaramente individuabile secondo le NTC 2018 (§ 8.7.l) in quanto essa "... dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi.".
- Concetto più estesamente esplicitato nella Circolare 21 gennaio 2019, n. 7, secondo la quale "L'US è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell'individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L'US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse."

 le spese relative all'incremento di volume, a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione ed ai fini del solo "Super sismabonus", sono ammesse alla detrazione fiscale ai sensi dell'art. 119 del D.L. 34/2020 solo a partire dal 17.07.2020, data in cui il D.L. 76/2020 ha inserito l'aumento volumetrico, connesso agli interventi di cui sopra, non legato a "innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica" all'interno della definizione della "ristrutturazione edilizia" di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/2001, richiedendo, se necessario e possibile, all'ente territoriale competente la modifica del titolo abilitativo già rilasciato allineando l'intervento alla ristrutturazione edilizia, .

- Scopo: massima coerenza tra "Sismabonus" e "Super sismabonus"
- L'asseverazione del progettista è formulata all'atto del progetto e quindi deve essere trasmessa nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di Costruire, allo sportello competente stabilito dalle normative regionali. Tale asseverazione deve essere prodotta prima dell'inizio dei lavori.
- A fine lavori il direttore dei lavori ed il collaudatore statico (ove previsto) asseverano <u>l'avvenuta</u> riduzione di rischio sismico della costruzione,
 - Ai fini del "Super sismabonus" è stabilito, analogamente al "Sismabonus", che "la riduzione del rischio è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico", ma rispetto al "Sismabonus" la norma prevede che i primi due professionisti asseverano "altresì la corrispondente congruità delle spese".
- con il DM n. 329/2020 è stata aggiornata la modulistica, utilizzabile sia per il "Sismabonus" che per il "Super sismabonus" procedendo <u>a cassare e/o non compilare</u> le parti delle asseverazioni che non attengono alla specificità del regime fiscale adottato.

Il computo metrico estimativo può essere redatto utilizzando, di volta in volta, le voci dei due prezziari (DEI, Regionali) ammessi all'utilizzo, nel presupposto che il tecnico incaricato scelga sempre la voce di prezzo tecnicamente pertinente con l'effettiva lavorazione da effettuare, che può essere presente in una dei due prezziari indistintamente. Tale affermazione è suffragata anche dal fatto che il Decreto Requisiti Tecnici non prevede alla lettera "A" del punto 13 dell'allegato una specifica priorità tra i due prezziari ammessi.

"Interventi di riparazione o locali"

Per quanto riguarda gli interventi ammessi al Superbonus di cui al comma 4 dell'art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020, è fatto espresso riferimento agli interventi di cui al comma 1-bis dell'art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, Detti interventi sono quelli di cui all'articolo 16- bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. 917/1986 "(...omissis...) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, (...omissis)".

Si chiede conferma che gli interventi di riparazione o locali, come definiti al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018 (NTC) rientrino tra quelli ammessi al Superbonus.

Interventi di demolizione e ricostruzione (bonus acquisti)

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione da parte di impresa (c.d. sisma bonus acquisti) di cui al comma 1-septies dell'art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, la parte del modulo di asseverazione in cui è richiesto di dichiarare la congruità della spesa sulla base del costo complessivo dell'intervento contrasta con quanto previsto dalla legge che determina il bonus fiscale facendo riferimento al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita. E' corretto ritenere che non sia necessario compilare questa sezione?

- quando si utilizzano le prescrizioni dell'Allegato A al decreto 58/2017 relative ad edifici in calcestruzzo armato con telai in due direzioni, le sezioni dei moduli relative all'attribuzione della Classe di rischio "ex ante" ed "ex post" possono non essere compilate essendo automaticamente assegnata la riduzione di una classe di rischio.
- quando si utilizzano le prescrizioni dell'Allegato A al decreto 58/2017 relative all'utilizzo del metodo semplificato per edifici in muratura, le sezioni dei moduli relative all'attribuzione della Classe di rischio "ex ante" ed "ex post" vengono compilate solo per le parti relative alla Classe di Rischio della costruzione nonché per l'indicazione dell'adozione del metodo semplificato;

- quando viene scelta l'opzione "nessuna classe" non è necessario asseverare né la classe di rischio "ex ante", né quella "ex post", e quindi, pur dovendosi compilare l'Allegato B, non è necessario compilare le sezioni relative agli aspetti suddetti;
- nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici o loro porzioni, per il nuovo organismo ricostruito sarà comunque obbligatorio il rispetto del cap. 7 del DM 17 gennaio 2018 che quindi condurrà ad una costruzione antisismica, si considera quindi conseguita la riduzione di due classi di rischio e non sarà necessario compilare la sezione dei moduli relativa all'attribuzione della Classe di rischio "ex ante".

L'indirizzo operativo di cui sopra è coerente con il dettato e lo spirito delle norme tecniche, ed attua una oggettiva e dovuta semplificazione tesa ad incentivare la diffusione di interventi strutturali "trainanti", anche in combinazione con interventi di efficientamento energetico, senza peraltro ridurre né le responsabilità né i traguardi di prestazione strutturale previsti dal progettista nei singoli casi specifici.

- Come devono comportarsi i professionisti nel caso di asseverazioni rese per pratiche di sismabonus non ricadenti nel perimetro della agevolazioni di cui alla legge 77/2020?
- Il parere della commissione è che nelle pratiche di sismabonus che non si riferiscono alle previsioni di cui al comma 4 dell'art. 119 del decreto legge 34/2020, le parti dei moduli allegati al DM 329/2020, relative al possesso della polizza assicurativa, di cui al comma 14 del suddetto artico 119, da parte dei professionisti incaricati, e quelle relative ad eventuali SAL non devono essere compilate.

- D.M. 17 gennaio 2018), par. 8.4.1 "Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:
- ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
- migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
- impedire meccanismi di collasso locale;
- modificare un elemento o una porzione limitata della struttura".

mentre le prime tre finalità sono sicuramente volte a ridurre le condizioni di rischio, e quindi perseguono le finalità del sismabonus, la quarta non persegue la riduzione del rischio, ed è da ritenersi perciò non ricompresa tra gli interventi indicati alla lettera i) dell'articolo 16 bis del TUIR e quindi non beneficia degli incentivi fiscali previsti dal sismabonus, qualora si operi unicamente mediante interventi locali.

- A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi <u>certamente</u> da ritenersi ammissibili ai benefici fiscali del "Supersisma bonus 110%" lavori del tipo di quelli di seguito richiamati:
- interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all'aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell'azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
- interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);

- interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio,
- l'inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura,
- il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi,
- la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità,
- il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento,
- il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.

Con la risposta a questo quesito la Commissione ha ritenuto di chiarire il <u>perimetro di applicabilità</u> delle recenti disposizioni di legge proprio con riferimento al dettato dell'articolo 16-bis, comma 1, lett.i, del DPR 917/1986

Il tutto con l'obbligo già richiamato dal DM 17/01/2018 di non ridurre "le condizioni di sicurezza preesistenti" e purché detti interventi siano chiaramente ispirati ai p.ti 8.4.1 dello stesso decreto.

- Le modifiche al DPR 380/2001 hanno ricondotto le attività di demolizione e ricostruzione nella categoria della "ristrutturazione edilizia",
- Il decreto legge 34/2020 che, all'art. 119 comma 4, ammette alle agevolazioni fiscali del "supersismabonus 110%" interventi strutturali senza obbligo di raggiungere i traguardi prestazionali previsti dalle previgenti leggi in materia,

Ne consegue l'esistenza di :

casi in cui **NON** è necessaria l'attribuzione di classe di rischio,

COMMISSIONE DI MONITORAGGIO

ALTRI ARGOMENTI TRATTATI:

- GENERAL CONTRACTOR
- ASSICURAZIONE
- DECRETO ANTIFRODE